

La Circolare per i clienti

15 febbraio 2017

Anteprima

Decreto per i terremotati, sgravi modesti	pag. 2
Digitalizzazione alberghi: al via le istanze per le agevolazioni	pag. 2
Spesometro trimestrale: esonerati agricoltori, P.A., forfettari e minimi	pag. 3
Opzione per la trasmissione elettronica dei dati, arrivano le indicazioni delle Entrate	pag. 3
MUD: disponibile il software per compilare il Modello 2017	pag. 4
Esportatori, in caso di splafonamento vale la vecchia prassi	pag. 6
I chiarimenti del MISE in tema di iper e super-ammortamento	pag. 7
Call center, illustrate le novità 2017	pag. 8
Dogane, nuove semplificazioni in arrivo	pag. 9
Scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità, la dichiarazione dei redditi è una sola	pag. 9

Adempimenti

Entro il 28 febbraio la trasmissione dati precompilata	pag. 11
--	---------

Guide operative

Le novità della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2017	pag. 15
--	---------

Calamità pubbliche**Decreto per i terremotati, sgravi modesti**

Sostegni alle famiglie, **aiuti alle aziende agricole e zootecniche danneggiate**, appalti per la ricostruzione di scuole: sono questi alcuni dei punti toccati dal **nuovo decreto-terremoto** ([D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#)), pubblicato il 9 febbraio 2017 in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 10 febbraio 2017. Il testo del decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ma **non contiene** le «no tax area» invocate da più parti e specialmente dalla Regioni coinvolte dal sisma. Se dunque gli sgravi fiscali sono ridotti, è comunque vero che il decreto prevede sostegni alle aziende e ai lavoratori autonomi. Ad esempio, tra le misure c'è la **proroga del pagamento delle cartelle per le persone fisiche**, che passa dal 30 settembre al **30 novembre**. Per gli adempimenti tributari e contributivi delle imprese, viene spostato il termine ultimo dei versamenti al 16 dicembre, senza sanzioni ed interessi.

Per le **aziende agricole, agroalimentari e zootecniche**, particolarmente colpite dal sisma del Centro Italia, il decreto stabilisce espressamente: «*Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico [...], è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del [Regolamento delegato \(UE\) n. 2016/1613](#) della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino*».

Arriva anche una misura di **sostegno al reddito delle famiglie con maggior disagio economico**: sarà necessario essere residenti (almeno due anni di residenza) e avere un reddito ISEE inferiore a 6mila euro. «*Ai soli fini della concessione della presente misura – si legge nel testo – l'ISEE corrente [...] è calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie*».

Si interviene anche in merito al **Canone TV**: qualora la famiglia, a causa dei danni del terremoto, non posseda più l'apparecchio televisivo, il canone per uso privato non è più previsto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017.

[D.L. 9 febbraio 2017, n. 8](#) [G.U. 9 febbraio 2017, n. 33](#)

[Regolamento 8 settembre 2016, n. 1613](#)

[Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi](#)

[Legge di Bilancio 2017](#)

Digitalizzazione alberghi: al via le istanze per le agevolazioni

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, tramite l'avviso pubblico pubblicato sul Portale dei Procedimenti, ha reso **noti i termini di presentazione delle istanze** relative al 2016 **per poter accedere al credito d'imposta finalizzato alla digitalizzazione delle strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator** in relazione al **modello Redditi 2017**.

L'istanza deve essere presentata **in forma telematica**, accompagnata dall'attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti. La compilazione

dell'istanza può avvenire dalle ore 10:00 del 9 febbraio 2017 fino alle ore 16:00 del 23 febbraio 2017. La presentazione è prevista dalle ore 10:00 del 27 febbraio 2017 alle ore 16:00 del **28 febbraio 2017**, click day quindi fissato per il giorno 27 febbraio.

Si ricorda che l'**agevolazione introdotta** dall'[art. 9](#) del D.L. 83/2014 e disciplinata dal [D.M. 12 febbraio 2015](#), è **pari al 30% dei costi agevolabili**, fino ad un massimo di 12.500 euro ed è riconosciuta agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con servizi extra-ricettivi o ancillari.

[D.M. 12 febbraio 2015](#)

[Art. 9, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#)

[Regime forfettario](#)

[Impresa agricola](#)

[Regime dei minimi](#)

[Fatture da ricevere-fatture da emettere](#)

Spesometro trimestrale: esonerati agricoltori, P.A., forfettari e minimi

Coloro che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, le Amministrazioni Pubbliche, **i forfettari e i cd. "minimi"**. Sono questi gli unici quattro soggetti esclusi dal nuovo obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, contenuto nel novellato [art. 21](#) D.L. n. 78/2010.

L'indicazione è stata inserita nella [Circolare n. 1/E dell'Agazia delle Entrate](#) pubblicata il 6 febbraio 2017. La nuova prassi, sebbene dedicata principalmente a fornire **chiarimenti sul nuovo regime opzionale di trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture**, contiene alcune primissime precisazioni in relazione alle **nuove comunicazioni IVA**, da trasmettere entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. In particolare, viene stabilito che le nuove comunicazioni dovranno contenere i medesimi dati fattura individuati nella Circolare in relazione al regime opzionale. Inoltre, i contribuenti saranno esonerati dal comunicare i dati relativi alle fatture elettroniche inviate/ricevute tramite il Sistema di Interscambio ("nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio – specificano le Entrate - il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture").

[Agenzia delle Entrate, Circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E](#)

[Art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#)

[Fattura](#)

[Fatture da ricevere-fatture da emettere](#)

[Bollette doganali](#)

Opzione per la trasmissione elettronica dei dati, arrivano le indicazioni delle Entrate

Ai nastri di partenza il regime opzionale per la trasmissione elettronica dei dati delle fatture all'Amministrazione finanziaria. Dal 7 febbraio 2017, con la pubblicazione **della Circolare n. 1/E**, sono note le informazioni da riportare nella **comunicazione** e le modalità di compilazione della medesima. Altro dato certo, oltre alla scadenza entro cui esercitare l'opzione, il **31 marzo 2017**, è la coincidenza dei termini di trasmissione dei dati tanto per chi eserciterà l'opzione quanto per chi non lo farà (ma sarà comunque soggetto all'obbligo delle nuove comunicazioni trimestrali previste dal Decreto Fiscale), a prescindere da ogni futura ed eventuale modifica. L'Agazia delle Entrate si dice, infatti, pronta ad allinearli (andando a

modificare i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre 2016, l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre) anche nel caso in cui le comunicazioni dovessero essere modificate.

I dati da trasmettere sono esclusivamente quelli relativi ai **documenti specificatamente individuati**, e precisamente:

1. le fatture emesse, a prescindere dalla loro registrazione, comprese quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi;
2. le fatture ricevute e le bollette doganali, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
3. le note di variazione relative alle suindicate fatture.

Come esplicitamente previsto dalla Circolare, non vanno trasmessi i dati contenuti in altri documenti, come ad esempio, i dati delle "schede carburante".

I dati da inviare all'Amministrazione finanziaria sono contenuti in un file denominato "Dati fattura", in formato xml. Le regole di compilazione della comunicazione sono contenute negli allegati del Provvedimento del 28 ottobre 2016 (file Excel e specifiche tecniche).

Per quanto concerne, infine, i **campi "detraibile" e "deducibile"**, essi consentono di indicare la percentuale di detraibilità/deducibilità del costo riportato in fattura. *«Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione (...). A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l'informazione – se disponibile – potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione. Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell'altro».*

[Agenzia delle Entrate, Circolare 7 febbraio 2017, n. 1/E](#)

[MUD](#)
[Imballaggi](#)
[Rottami](#)

MUD: disponibile il software per compilare il Modello 2017

Unioncamere con un comunicato del 9 febbraio 2017, ha reso noto che è disponibile il software per la **compilazione del Modello Unico Dichiarazione Ambientale (MUD)** per il 2017, da inviare in via telematica. Inoltre a partire dal 23 febbraio 2017, sarà disponibile il prodotto informatico per effettuare il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano software diversi da quello predisposto da Unioncamere.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento. Il Decreto del Presidente del Consiglio del 27 dicembre 2014 contiene il Modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:

1) Comunicazione Rifiuti:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- si ricorda inoltre che la [Legge 28 dicembre 2015, n. 221](#) prevede che le imprese agricole di cui all'[art. 2135 c.c.](#), nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

2) Comunicazione Veicoli Fuori Uso:

- soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3) Comunicazione Imballaggi:

- sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c);
- sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del [D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#).

4) Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche:

- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del [D.Lgs. 49/2014](#).

5) Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione:

- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6) Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche:

- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Si ricorda che la presentazione del MUD avverrà con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016: la scadenza è fissata al 30 aprile, ma essendo un giorno festivo, viene prorogata al primo giorno seguente non festivo, cioè il 2 maggio.

[Legge 28 dicembre 2015, n. 221](#)
[D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49](#)
[D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#)
[art. 2135 c.c.](#)

[Esportatore abituale](#)
[Dichiarazione d'intento](#)
[Fattura](#)
[Plafond](#)
[Plafond mobile](#)

Esportatori, in caso di splafonamento vale la vecchia prassi

In caso di “**splafonamento**”, gli **esportatori abituali** che godono del regime di non imponibilità IVA di cui all'[art. 8](#), co. 1, lett. c, D.P.R. n. 633/1972, possono rimediare utilizzando una delle tre procedure individuate e riassunte dall'Agenzia delle Entrate nella [Circolare n. 50/E/2002](#). A riconoscere l'immutata validità della prassi diffusa nel 2002 è la stessa Agenzia delle Entrate rispondendo a un **interpello presentato da un esportatore abituale** che nel 2015, causa un errore informatico, ha effettuato acquisti senza applicazione dell'IVA oltre il limite del plafond disponibile. Da qui la richiesta dell'istante di ricevere chiarimenti in merito alla possibilità di ravvedere la violazione commessa.

La risposta delle Entrate, fornita il **6 febbraio 2017 con la [Risoluzione n. 16/E](#)**, non innova rispetto al passato: la violazione determina una sanzione dal 100 al 200% dell'imposta dovuta ([art. 7](#), comma 4, D.Lgs. n. 471/1997) e può essere regolarizzata attraverso una delle tre procedure individuate dall'Amministrazione finanziaria mediante diversi documenti di prassi ([Nota n. 39186 del 10 marzo 1999](#); [Circolare n. 98 del 17 maggio 2000](#); [Circolare n. 50/E del 12 giugno 2002](#), che riassume e riporta le tre procedure; [Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008](#), [Circolare n. 12/E del 12 marzo 2010](#)).

Procedura A: richiesta di emissione delle note di variazione in aumento al proprio cedente

Il cessionario potrà richiedere al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'IVA ex [art. 26](#) D.P.R. n. 633/1972. Anche in tal caso dovrà provvedere al pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l'istituto del ravvedimento di cui all'[art. 13](#), D.Lgs. n. 472/1997.

Procedura B: emissione di autofattura e versamento diretto dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi

In alternativa, il cessionario potrà:

1. emettere un'autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
2. versare l'imposta e gli interessi;
3. annotare l'autofattura nel registro degli acquisti;
4. presentare una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate;
5. indicare in dichiarazione una posta a debito pari all'IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione;
6. versare, in caso di ravvedimento, la sanzione ridotta.

Procedura C: assolvimento dell'imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica

La terza e ulteriore alternativa prevede che il cessionario:

1. emetta un'autofattura con le caratteristiche soprarichiamate entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento;
2. assolve l'IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro Iva degli acquisti;
3. presenti una copia dell'autofattura al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate;
4. versi, in caso di ravvedimento, la sanzione.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 6 febbraio 2017, n. 16/E.](#)

[Agenzia delle Entrate, Circolare 12 marzo 2010, n. 12/E](#)

[Agenzia delle Entrate, Circolare 19 febbraio 2008, n. 12/E](#)

[Agenzia delle Entrate, Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E](#)

[Ministero delle Finanze, Circolare 17 maggio 2000, n. 98](#)

[MEF, Nota n. 39186 del 10 marzo 1999](#)

[Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#)

[Art. 7, comma 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#)

[Art. 8, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

[Art. 26, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

[Ammortamento](#)

[Legge di Bilancio 2017](#)

[Perizia giurata di stima](#)

[IRES](#)

I chiarimenti del MISE in tema di iper e super-ammortamento

Pubbligate il 6 febbraio 2017 dal Ministero dello Sviluppo Economico una serie di **FAQ** in tema di **iper e super-ammortamenti**.

Tra i chiarimenti resi viene specificato che l'investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del super-ammortamento (e non dell'iper-ammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d'imposta di entrata in funzione del bene. Ai fini del super ammortamento previsto dalla [Legge n. 208/2015](#), l'interconnessione non assume alcuna rilevanza.

Un quesito pone la questione relativa alla possibilità di applicazione dell'iper-ammortamento con **maggiorazione del 150%** agli esercenti arti e professioni. Il MISE, in base alla tenore della disposizione di cui all'[art.1](#), comma 11, dell'ultima Legge di Bilancio, il contenuto dell'allegato A annesso alla legge nonché la tipologia di beni agevolabili ritiene che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa.

Tra i quesiti posti si rileva in particolare quello che richiede **le caratteristiche che deve avere un bene per poter essere definito "interconnesso"**. Il Ministero ne dà una definizione ritenendo necessario e sufficiente che:

- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione,

supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Infine il **MISE** chiarisce che la perizia giurata da fornire in caso di beni con valore superiore a 500.000 € deve essere redatta per singolo bene acquisito e non comprendere invece tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio.

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

[Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)

[Legge di Bilancio 2017](#)

[Lavoro dipendente e subordinazione](#)

[Appalto](#)

Call center, illustrate le novità 2017

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, il 31 gennaio 2017, una **Nota Informativa** con la quale ha illustrato le novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2017** sul **funzionamento dei call center**: infatti, l'[art.1](#), co. 243, Legge n. 232/2016 ha sostituito l'art. 24-bis, D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012).

Le **nuove disposizioni**, in vigore **dal 1° gennaio 2017**, trovano applicazione indipendentemente dal numero di occupati nei call center e vedono un aumento delle sanzioni.

Di seguito le **principali novità**:

- gli operatori economici che scelgono di localizzare l'attività in un Paese extra UE, almeno 30 giorni prima del trasferimento sono obbligati a comunicarlo a Ministero del Lavoro, INL, Ministero dello Sviluppo Economico e Garante per la Protezione dei Dati Personali. Coloro che hanno localizzato l'attività in territorio extra UE prima del 1° gennaio 2017, devono procedere alle comunicazioni entro il 2 marzo 2017;
- quando un utente effettua o riceve una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente in merito al Paese in cui è fisicamente collocato l'operatore che risponde;
- introdotta la responsabilità solidale tra committente e gestore del call center;
- resa obbligatoria l'iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) per tutti gli operatori che svolgono attività di call center.

[MISE, Nota Informativa 31 gennaio 2017](#)

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

[Regimi doganali](#)

Dogane, nuove semplificazioni in arrivo

Nuove istruzioni per lo svolgimento delle **operazioni di transito** a destino presso il luogo autorizzato aggiornate con il nuovo Codice doganale dell'Unione che introduce nuove semplificazioni per i destinatari autorizzati derivanti dall'implementazione nazionale del

nuovo Codice. È questo il contenuto della [Nota n. 11058](#) diramata dalle Dogane lo scorso 1° febbraio. La nuova prassi, che contiene altresì le istruzioni per la presentazione delle merci all'ufficio di destinazione/luogo autorizzato dopo la data limite di arrivo nonché le modalità operative per l'applicazione dei benefici ai destinatari autorizzati e non aventi status "AEO", sostituisce integralmente le indicazioni diffuse dalle Dogane con le precedenti Note pubblicate, e precisamente:

- [Nota n. 61559/RU del 18 giugno 2015](#);
- [Nota n. 118467/RU del 30 ottobre 2015](#);
- [Nota n. 125907/RU del 17 novembre 2015](#);
- [Nota n. 129542/RU del 19 novembre 2015](#);
- [Nota n. 140506/RU del 16 dicembre 2015](#).

«Le nuove semplificazioni nazionali, indirizzate a ridurre ulteriormente i tempi di sdoganamento – scrivono dalle Dogane nella nuova Nota - riguardano il colloquio digitale con il destinatario autorizzato e consentono di inviare il messaggio IE007 "Notifica di arrivo" H24 – 7 giorni su 7, a differenza di quanto stabilito in precedenza e di ricevere immediatamente il messaggio IE043 "Permesso di scarico" nei casi in cui il riscontro sommario non rilevi difformità ed il canale proposto dal Circuito Doganale di Controllo sia "CA"».

[Agenzia delle Dogane, Nota 01 febbraio 2017, n. 11058](#)

[Società cooperative](#)

[Bilancio delle cooperative](#)

[Fallimento](#)

[Liquidazione coatta amministrativa](#)

[Curatore fallimentare](#)

Scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità, la dichiarazione dei redditi è una sola

Obblighi dichiarativi più soft per le cooperative chiuse per ordine dell'Autorità. È infatti solo una la dichiarazione dei redditi da presentare, a prescindere dalla durata dello scioglimento. L'indicazione è contenuta nella [Risoluzione n. 14/E](#) diramata il **1° febbraio 2017** dalle Entrate a seguito dell'interpello presentato da un commissario liquidatore alle prese con gli adempimenti dichiarativi da porre in essere.

In particolare, i suoi dubbi ricadevano sulla possibilità di estendere la disciplina dell'art. 183 T.U.I.R., prevista per le **ipotesi di fallimento e liquidazione coatta**, allo scioglimento per atto dell'Autorità della società cooperativa o dell'ente mutualistico ex [art. 2545-septiesdecies](#) c.c., e, dunque, presentare un'unica dichiarazione dei redditi per tutto il periodo successivo allo scioglimento.

Positiva la risposta delle Entrate: per l'**Amministrazione finanziaria** non ci sono ostacoli all'estensione di tale previsione alla particolare ipotesi di scioglimento per atto dell'autorità purché venga dato luogo alla liquidazione prevista dal comma 2 dell'[art. 2545-septiesdecies](#) c.c. Per l'Amministrazione Finanziaria, difatti, è lecito equiparare la liquidazione coatta amministrativa alla procedura di liquidazione delle società cooperative. Anche per quest'ultima ipotesi, ha evidenziato l'Agenzia, sussiste una legge dello Stato che fa espresso

rinvio alle procedure della liquidazione coatta amministrativa, risultando così soddisfatta la riserva di legge posta dall'[art. 1](#) della L.F.. Si tratta dell'[art. 1](#), L. n. 400/1975 che recita: "la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'[art. 2540 c.c.](#), la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'[art. 2544 c.c.](#) (...) è disciplinata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge" (intendendosi rispettivamente, sottolineano dalle Entrate, il nuovo art. 2545-*terdecies* in luogo dell'[art. 2540 c.c.](#), e il nuovo [art. 2545-septiesdecies](#) c.c. in luogo dell'[art. 2544 c.c.](#)

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 01 febbraio 2017, n. 14/E](#)

[Art. 1, Legge 17 luglio 1975, n. 400](#)

[R.D. 16 marzo 1942, n. 267](#)

[art. 2545-septiesdecies](#)

[art. 2540 c.c.](#)

[art. 2544 c.c.](#)

ADEMPIMENTI

[Dichiarazione precompilata](#)

[Modello 730](#)

[Oneri deducibili e detraibili](#)

[Mutuo](#)

[Interessi](#)

[Spese mediche](#)

Entro il 28 febbraio la trasmissione dati precompilata

C'è tempo **fino al 28 febbraio 2017** per gli operatori economici obbligati, per l'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati degli oneri corrisposti nell'anno precedente relativi a:

1. quote di interessi passivi e oneri accessori per mutui in corso;
2. premi su assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
3. contributi previdenziali e assistenziali;
4. contributi versati alle forme di previdenza complementare;
5. spese universitarie;
6. spese funebri;
7. spese per interventi volti alla riqualificazione energetica.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha stabilito con diversi provvedimenti i termini e le modalità per la trasmissione dei dati.

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- i dati relativi alle **quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari** per tutti i soggetti del rapporto.

Le comunicazioni vanno trasmesse **utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline**. Per la trasmissione telematica sono messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate i software di controllo e di predisposizione dei file. I dati possono essere trasmessi direttamente o tramite intermediari abilitati. È richiesta una dimensione massima di 3 MegaByte per gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere.

Le imprese assicuratrici e Aziende, istituti, enti e società devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- ✓ i dati relativi ai **premi di assicurazione detraibili** per tutti i soggetti del rapporto;
- ✓ i dati e le **notizie dei contratti di assicurazione** ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie ([art. 6](#), comma 1, lett. g-ter), D.P.R. n. 605/1973) relativamente ai soggetti contraenti,

Le comunicazioni vanno trasmesse **utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID)** utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Gli Enti previdenziali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- i dati relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali** per tutti i soggetti del rapporto.

Le comunicazioni vanno trasmesse utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. I dati possono essere trasmessi direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati. È richiesta una dimensione massima di 3 MegaByte per gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere.

Le Forme pensionistiche complementari per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- i dati relativi ai **contributi versati alle forme pensionistiche complementari** di cui al D.Lgs. n. 252/2005 alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 8 del medesimo Decreto.

Sono **esclusi** dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate i **dati relativi ai contributi versati per il tramite del sostituto d'imposta**, ai sensi dell'[art. 51](#), comma 2, lettera h), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto gli stessi sono trasmessi dallo stesso sostituto d'imposta attraverso la Certificazione Unica.

I dati devono essere inviati con modalità telematiche utilizzando il servizio telematico **Entratel o Fisconline**.

Enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- i dati relativi **alle spese sanitarie rimborsate** nell'anno di riferimento, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati ai sensi dell'[art. 51](#), comma 2, lettera a) e dell'[art. 10](#), comma, 1, lettera e-ter), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

I dati si riferiscono in particolare a:

1. contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20;
2. contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'[art. 9](#) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con Decreto del Ministro della salute.

Vanno comunicati anche i dati relativi ai contributi versati direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta, mentre non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi per i quali non è prevista la deducibilità ai fini dell'IRPEF.

I dati devono essere inviati con **modalità telematiche** utilizzando il servizio telematico **Entratel o Fisconline**.

Le università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, con riferimento a ciascuno studente:

- una comunicazione contenente i seguenti dati riferiti all'anno precedente:
 - a) spese per la frequenza di **corsi di istruzione universitaria**;
 - b) spese per la frequenza di **corsi universitari di specializzazione**;
 - c) spese per la frequenza di **corsi di perfezionamento**;
 - d) spese per la frequenza di *master* che per durata e struttura dell'insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
 - e) spese di **iscrizione a corsi di dottorato di ricerca**.

Per ciascuno studente le università statali e non statali oltre all'ammontare delle spese relative all'anno d'imposta precedente devono essere indicati i soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento.

Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi.

Non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sostenute per lo studente da parte di enti, società, imprese e professionisti e, in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari.

I dati devono essere inviati con modalità telematiche utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

I soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

- una comunicazione contenente l’ammontare delle **spese funebri** sostenute in riferimento alla morte di persone avvenute nell’anno precedente, con l’indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.

I dati devono essere inviati con modalità telematiche utilizzando il servizio telematico **Entratel o Fisconline**.

Le Banche e Poste Italiane S.p.A. devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:

- le comunicazioni contenenti l’ammontare delle spese sostenute nell’anno d’imposta precedente e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, relativamente ai bonifici relativi a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

La comunicazione deve essere trasmessa con modalità telematiche.

Gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

- una comunicazione contenente i dati relativi alle **spese sostenute nell’anno precedente dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

È importante indicare nella comunicazione le quote di spesa imputate ai singoli condòmini.

La trasmissione deve avvenire con modalità telematiche.

I soggetti obbligati possono effettuare entro il 28 febbraio tre tipi di invio:

- a) **“ordinario”**, trasmettendo i dati, anche non in unica soluzione, ma con successivi invii ordinari;
- b) **“sostitutivo”**, quando le informazioni inserite vanno a sostituire quelle precedentemente inviate;
- c) **“di annullamento”**, con il quale si chiede di eliminare una comunicazione ordinaria o sostitutiva trasmessa.

In caso di scarto della fornitura, la stessa dovrà essere inviata entro il 28 febbraio o, entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni

È prevista una **sanzione di 100 euro per ogni comunicazione non inviata**, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo.

Nel caso di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (28 febbraio), ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

La sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000 ([art. 78](#), comma 26, Legge n. 413/1991) se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista.

GUIDE OPERATIVE

[Legge di Bilancio 2017](#)

[Modello Unico Persone Fisiche](#)

[Partita Iva](#)

[Cinque per mille](#)

[Otto per mille](#)

Le novità della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2017

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

È stata pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello definitivo e le relative istruzioni della **Dichiarazione Modello Redditi PF 2017**.

Le principali novità

Per prima cosa, cambia **nome**: il modello chiamato sino ad oggi Unico, diventa Redditi, un cambio legato al fatto che, dopo aver estrapolato la dichiarazione IRAP rendendola autonoma, da quest'anno anche la dichiarazione IVA 2017 non sarà allegata all'Unico ma sarà trasmessa in via autonoma entro il 28 febbraio.

Altra importante novità riguarda la **scadenza dei pagamenti** che scaturiscono dalla dichiarazione.

Il Decreto fiscale collegato alla **Legge di Bilancio 2017** ([Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)) ([art. 7-quater](#) del D.L. 193/2016) ha modificato i termini dei versamenti in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i pagamenti delle imposte della dichiarazione dei redditi/IRAP andranno effettuati al 30 giugno 2017 o al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo.

Ciò comporterà dunque anche una diversa organizzazione dei pagamenti rateali.

Per quanto riguarda i **contribuenti non titolari di Partita IVA** possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento, mentre per le rate successive, aumentate degli interessi si pagheranno alle scadenze rappresentate nella tabella che segue:

<i>rata</i>	<i>versamento</i>	<i>interessi</i>	<i>con maggiorazione dello 0,40%</i>	<i>interessi</i>
1°	30-giu	-	31-lug	
2°	31-lug	0,33	31-lug	
3°	31-ago	0,66	31-ago	0,33
4°	02-ott	0,99	02-ott	0,66
5°	31-ott	1,32	31-ott	0,99
6°	30-nov	1,65	30-nov	1,32

Per quanto riguarda i **contribuenti titolari di partita IVA** possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017, ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo, mentre per le rate successive, aumentate degli interessi si pagheranno alle scadenze rappresentate nella tabella che segue:

<i>rata</i>	<i>versamento</i>	<i>interessi</i>	<i>con maggiorazione dello 0,40%</i>	<i>interessi</i>
1°	30-giu	-	31-lug	
2°	17-lug	0,18	21-ago	0,18
3°	21-ago	0,51	18-set	0,51
4°	18-set	0,84	16-ott	0,84
5°	16-ott	1,17	16-nov	1,17
6°	16-nov	1,5		

Altra novità riguarda l'**eliminazione delle casella "Dichiarazione integrativa a favore"**, poiché il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa "a favore" è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa "a sfavore".

È stato introdotto il **nuovo quadro DI** – "Dichiarazione integrativa", riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore per periodi d'imposta pregressi,

oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative, per indicare il maggior credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante da dette dichiarazioni integrative.

Nella sezione I del quadro RX è stata inserita conseguentemente, la colonna 1 "Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione" per indicare l'importo a debito delle imposte risultanti dai rispettivi quadri della presente dichiarazione.

Le altre novità contenute nel modello REDDITI/2017 sono indicate espressamente nelle istruzioni e riguardano :

Premi di risultato

Ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d'importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. In sintesi, se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite da indicare nel quadro RC - rigo RC4.

Regime speciale per i lavoratori impatriati

È previsto per il lavoratori che si sono trasferiti in Italia l'agevolazione di far concorrere alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave

A decorrere dal periodo d'imposta 2016 è elevato a euro 750 l'importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave

A decorrere dall'anno d'imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.

School bonus

E' riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo, per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione.

Credito d'imposta per videosorveglianza

È riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali.

Detrazione spese arredo immobili giovani coppie

È riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni a condizione che nel 2015 o nel 2016 abbiano acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale.

Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale

È riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell'importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro.

Detrazione IVA pagata nel 2016 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B

È riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata nel 2016, a chi nell'anno ha acquistato un'abitazione di classe energetica A o B.

Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto

È riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale

È possibile, a partire dalla presente dichiarazione, indicare l'importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta successivo.

Altre novità importanti le ritroviamo relativamente al **reddito d'impresa**, infatti dovranno essere indicate:

1. la variazione in diminuzione relativa al super-ammortamento e all'iper-ammortamento, del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi;

2. l'agevolazione Branch exemption;
3. il bonus domotica.

Resta fermo al 30 settembre, prorogato al 2 ottobre in quanto cade di sabato, il termine per la presentazione telematica della dichiarazione.

La Circolare per i clienti

28 febbraio 2017

Anteprima

Fideiussioni, registro proporzionale e niente alternative con l'IVA	pag. 2
La nuova IRI spiegata dall'ARR	pag. 3
Detassazione nelle piccole imprese prive di sindacato interno	pag. 3
Bilanci, il punto sulle attestazioni della Direzione di Assirevi	pag. 4
Amministratori di condominio, per le comunicazioni c'è tempo fino al 7 marzo	pag. 5
Credito R&S anche per i progetti realizzati in ATS con un finanziamento pubblico	pag. 5
Elenchi INTRA: interviene l'Agenzia, obbligo confermato per il prossimo invio	pag. 6
Disclosure di sostenibilità, il punto della FNC	pag. 7
Controlli su Start Up e PMI innovative uniformati dal MISE	pag. 7
On-line la Guida ai bilanci 2017	pag. 8

Adempimenti

Al 16 marzo primo appuntamento con il saldo annuale IVA	pag. 9
---	--------

Guide operative

Sabatini ter: modalità e termini di presentazione delle domande	pag. 11
---	---------

FISCO

[Fideiussione](#)
[Imposta di registro](#)
[IVA](#)**Fideiussioni, registro proporzionale e niente alternatività con l'IVA**

In caso di **decreto ingiuntivo** ottenuto dal **fideiussore** escusso nei confronti del **debitore principale** nell'ambito dell'azione di regresso si applica l'**imposta di registro proporzionale del 3%** e non scatta il principio di alternatività IVA/registro. L'Indicazione è contenuta nella [Risoluzione n. 22/E diffusa il 22 febbraio 2017](#) dall'Agenzia delle Entrate interrogata da un proprio Ufficio sul **corretto trattamento fiscale** di tali atti giudiziari. Come evidenziato dall'istante, i dubbi sul tema nascono da una non uniforme interpretazione giurisprudenziale della materia. Alle **sentenze di Cassazione risalenti al 2014** che riconoscono "*natura accessoria della fideiussione in relazione al rapporto obbligatorio principale [...]*", sancendo la correttezza della tassazione degli atti giudiziari in commento con imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/registro sancito dal T.U.R. (D.P.R. n. 131/1986), se ne affianca, infatti, una del 2013 ([sent. n. 17237 del 12 luglio 2013](#)) dove, in un caso in parte simile, la Suprema Corte aveva affermato l'irrilevanza in ambito tributario della natura accessoria del contratto di fideiussione, dando rilievo, per contro, al principio dell'autonomia dei singoli negozi.

Questo il quadro su cui viene chiamata ad esprimersi l'Agenzia delle Entrate dall'Ufficio istante. Per l'Amministrazione finanziaria l'interpretazione della Corte da seguire è quella contenuta nella recente [sentenza n. 20266 del 9 ottobre 2015](#) che afferma il principio secondo il quale il decreto ingiuntivo, ottenuto dal garante escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale, è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante medesimo, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggette all'IVA. Secondo il ragionamento dei Supremi Giudici, riassunto dall'Agenzia nella Risoluzione, «*poiché il pagamento da parte del garante escusso segna l'esecuzione della polizza fideiussoria e, quindi, l'esaurimento della prestazione di garanzia rilevante, nel caso di specie non viene a essere coinvolto il principio di alternatività tra l'IVA, cui è assoggettata la prestazione di garanzia (tale rapporto, infatti, è soggetto a IVA, seppure in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), e l'imposta di registro*».

Da qui la decisione dell'Agenzia di **adeguarsi** a tale **interpretazione della Cassazione**. Secondo l'Agenzia, ai fini dell'individuazione del corretto trattamento fiscale da applicare in materia di imposta di registro alla statuizione di condanna contenuta in un decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell'ambito dell'azione di regresso – si legge nella Risoluzione in commento - assume rilievo esclusivamente la circostanza che trattasi di provvedimento monitorio, recante una "condanna al pagamento di somme o valori", con applicazione dell'imposta proporzionale nella misura del 3%, ai sensi dell'art. 8 della tariffa, parte I, senza involgere l'applicazione del principio di alternatività IVA/registro.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 febbraio 2017, n. 22/E](#)
[Cass. civ. sez. trib. 9 ottobre 2015, n. 20266](#)
[Cass. Civ. sez. 12 luglio 2013, n. 17237, n.](#)
[Art. 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

[Legge di Bilancio 2017](#)

[Società di capitali](#)

[SNC](#)

[Sas](#)

[SRL](#)

La nuova IRI spiegata dall'ARR

L'Accademia Romana di Ragioneria, con la **Nota operativa n. 2 del 22 febbraio 2017**, si è occupata dell'imposta sul reddito delle imprese (IRI), introdotta dalla [Legge di Bilancio 2017](#).

L'IRI è nata con lo scopo di **uniformare il trattamento fiscale previsto per le piccole imprese con quello delle società di capitali**. In particolare la nuova imposta mira ad incentivare gli imprenditori ad investire nell'impresa, attraverso una tassazione agevolata dei redditi che rimangono in azienda rispetto a quelli distribuiti tra i soci.

Mediante la nuova imposta, che rappresenta una forma di tassazione separata, si potrà avere una **riduzione** del carico impositivo, in presenza di una serie di fattori. Nella Nota operativa l'ARR cerca di individuare i principali elementi della normativa in oggetto, offrendo spunti di riflessione che possono essere di ausilio per tutti quei soggetti che potranno aderire al nuovo sistema di tassazione.

Si ricorda che l'IRI può essere scelta, **tramite opzione**, solo dai seguenti soggetti in regime di contabilità ordinaria:

- imprenditori individuali;
- società di persone (SNC e SAS) in contabilità ordinaria;
- SRL a ristretta base proprietaria che potevano optare per la trasparenza fiscale.

L'opzione per il nuovo regime IRI ha durata pari a 5 periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

Retribuzione di produttività

Relazioni sindacali

Detassazione nelle piccole imprese prive di sindacato interno

Come possono le piccole imprese, prive di sindacato interno, beneficiare della detassazione dei premi di risultato corrisposti ai propri dipendenti?

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con [Parere n. 1/2017](#), chiarisce che in tale caso, per fruire dello strumento di sostegno alla contrattazione di secondo livello, l'azienda può scegliere se avere o meno una interlocuzione sindacale.

L'impresa, difatti, potrebbe avviare una interlocuzione con un sindacato comparativamente più rappresentativo a livello provinciale e, raggiunta l'intesa, sottoscrivere l'accordo aziendale con piena validità della normativa vigente.

In caso contrario, è necessario distinguere tra aziende:

1. **iscritte** ad un'associazione di categoria, che saranno obbligate ad applicare il contratto territoriale sottoscritto dalla propria associazione di appartenenza in tema di detassazione dei premi di risultato;
2. **non iscritte** ad alcuna associazione di categoria e, quindi, libere di recepire un qualsiasi contratto collettivo territoriale in virtù dell'[art. 39 Cost.](#)

Indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad una associazione di categoria, tali aziende, oltre ai consueti obblighi di deposito dei contratti territoriali, dovranno seguire determinate procedure di recepimento dell'accordo territoriale.

Trattandosi di piccole realtà, spiegano gli esperti della Fondazione Studi, non è necessario rispettare specifiche formalità nei contenuti, ma è consigliabile che il recepimento sia formalizzato attraverso una comunicazione scritta da inviare ai lavoratori, via mail o consegnata a mano.

[Fondazione Studi CdL, Parere 18 febbraio 2017, n. 1](#)
[Art. 39 Cost.](#)

Revisore legale dei conti

Principi di revisione

Bilanci, il punto sulle attestazioni della Direzione di Assirevi

Il [Documento di Ricerca n. 204](#) pubblicato dall'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), prende in analisi, fornendo le dovute indicazioni applicative, le regole e le linee guida contenute nel **Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 580** – Attestazioni scritte, relative al contenuto delle attestazioni scritte della Direzione acquisite dal revisore quali elementi probativi nell'ambito dell'attività di revisione contabile finalizzata all'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio e/o sul bilancio consolidato reso ai sensi delle specifiche leggi o su base volontaria, nonché quali presupposti per la formulazione del suddetto giudizio sul bilancio.

Si tratta, secondo quanto indicato dall'ISA Italia 580, delle attestazioni che il revisore richiede alla Direzione al fine di mettere nero su bianco le responsabilità di quest'ultima ed in particolare: che la Direzione abbia adempiuto alle sue responsabilità relative alla redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, incluso, ove pertinente, la sua corretta rappresentazione; che la Direzione abbia fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti e l'accesso come concordato nei termini dell'incarico di revisione e che tutte le informazioni siano state registrate e riflesse in bilancio.

Tali temi vengono ampiamente esaminati dall'Associazione nel nuovo Documento che sostituisce, aggiornandolo, il Documento di Ricerca n. 194 risalente al gennaio 2016. In particolare, il nuovo lavoro recepisce le modifiche apportate alla disciplina del Codice Civile in merito ai bilanci d'esercizio e alla disciplina del [D.Lgs. n. 127/1991](#) in tema di bilancio consolidato, con la conseguente pubblicazione dei nuovi Principi contabili OIC, a seguito dell'entrata in vigore del cd. Decreto Bilanci ([D.Lgs. n. 139/2015](#)).

[Assirevi, Documento di Ricerca, Febbraio 2017, n. 204](#)

[D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139](#)

[D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127](#)

[Amministratore di condominio](#)

[Condominio](#)

[Rendiconto della gestione condominiale](#)

Amministratori di condominio, per le comunicazioni c'è tempo fino al 7 marzo

Per gli amministratori di condominio c'è tempo fino al **7 marzo 2017** per inviare i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni. Si tratta di una settimana di tempo in più (la scadenza era entro il 28 febbraio), concessa in via eccezionale per quest'anno dalle Entrate, e comunicata il 21 febbraio 2017 dall'Agenzia, che spiega: «la scelta della nuova data è stata resa necessaria per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli amministratori, senza comunque compromettere la tempistica per l'elaborazione della dichiarazione precompilata».

Va ricordato che i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali devono essere trasmessi, a partire da quest'anno, entro il 28 febbraio (ex [D.M. 1° dicembre 2016](#)). Tuttavia, negli scorsi giorni alcuni amministratori avevano riscontrato difficoltà nell'adempiere tutte le attività necessarie entro il termine previsto dal decreto.

Parallelamente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche tramite le FAQ, le domande più frequenti alle quali risponde pubblicamente. Tra esse, l'Agenzia, in merito all'indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa, ha specificato che l'amministratore di condominio deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (si pensi all'usufruttuario), salvo che quest'ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore). L'amministratore **non dovrà** dunque prendere in considerazione l'intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

[D.M. 1° dicembre 2016](#)

[Credito d'imposta per la ricerca e sviluppo](#)
[Imprese Start Up innovative](#)
[Compensazioni](#)

Credito R&S anche per i progetti realizzati in ATS con un finanziamento pubblico

Ok al **credito R&S** per il progetto realizzato in **Associazione Temporanea di Scopo** con altri soggetti che beneficia di un finanziamento regionale. Il via libera al **bonus** è stato riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione n. 21/E del 20 febbraio 2017](#), nei confronti di una società che, tramite interpello, chiedeva all'Amministrazione finanziaria di ammettere al beneficio di cui all'[art. 3](#) del D.L. 145/2013 anche i costi connessi a componenti realizzati da terzi senza contratto (nel caso specifico, relativi alla realizzazione di un prototipo).

Positiva ma condizionata la Risposta delle Entrate: in mancanza di detti contratti, *“i relativi costi dovranno essere adeguatamente supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture”*. Al contribuente è inoltre richiesto, *al fine di dimostrare la componente relativa all'attività di ricerca e sviluppo di dette prestazioni, di acquisire “anche una relazione sottoscritta dai soggetti terzi commissionari concernente le attività svolte nel periodo di imposta cui il costo sostenuto si riferisce e, comunque, dovrà fornire, in sede di controllo, ogni altro elemento informativo che dimostri l'esistenza di accordi tra le parti volti a realizzare un progetto di ricerca ed i relativi corrispettivi”*.

Sul fronte della corretta **imputazione temporale** degli investimenti, i costi relativi ai prototipi realizzati da terzi, dovranno considerarsi sostenuti *“alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente”*. In assenza di SAL, come nel caso prospettato dall'istante, i costi, chiariscono le Entrate, *“assumeranno rilevanza esclusivamente ai fini del computo degli investimenti ammissibili nel periodo di imposta in cui le prestazioni sono ultimate e non anche ai fini del computo degli investimenti pregressi per il calcolo della media di riferimento”*.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 febbraio 2017, n. 21/E](#)
[Art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145](#)

[Elenchi INTRASTAT](#)

[IVA](#)

[IVA comunitaria](#)

[Fiscalità internazionale](#)

[Operazione con l'estero](#)

Elenchi INTRA: interviene l'Agenzia, obbligo confermato per il prossimo invio

“Nelle more della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al [Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo 2004](#) (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione Europea, l'ISTAT deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, si comunica che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrano in tale

periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017". Questa l'indicazione fornita congiuntamente dalle **Agenzie Fiscali (Entrate e Dogane)** e dall'ISTAT a fronte del "caos" sull'obbligo di trasmissione dei Modelli Intrastat ingenerato dalle ultime novità normative.

Invero, il [Decreto Fiscale](#) (D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla [L. n. 225/2016](#)) ha soppresso gli obblighi di comunicazione per gli acquisti intracomunitari a decorrere dal 2017. Il Milleproroghe ha invece **prorogato** l'eliminazione degli INTRASTAT al 31 dicembre 2017. Da qui la confusione degli operatori: come comportarsi con gli Intra relativi al mese di gennaio 2017, sono o non sono da inviare entro il 27 febbraio?

In questo contesto si inserisce il comunicato stampa delle Agenzie: l'obbligo permane a carico dei soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni. *"Tali soggetti - precisa il comunicato - sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE".*

[Agenzia delle Entrate-Agenzia delle Dogane-ISTAT, Comunicato Stampa 17 febbraio 2017](#)
[Legge 01 dicembre 2016, n. 225](#)
[D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#)
[Regolamento CE 31 marzo 2004 n. 638](#)

Disclosure di sostenibilità, il punto della FNC

"Disclosure di sostenibilità: [D.Lgs. n. 254/2016](#) sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità", è questo il titolo del Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Il lavoro si concentra sulle **nuove disposizioni** in materia di disclosure non finanziaria introdotte nel nostro ordinamento dal [D.Lgs. n. 254/2016](#), che ha recepito la [Direttiva 2014/95/UE](#) riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario di imprese e gruppi di grandi dimensioni.

La nuova disciplina, entrata in vigore lo scorso 25 gennaio, e applicabile alle dichiarazioni e relazioni riferite agli esercizi finanziari aventi inizio al 1° gennaio 2017, ha ampliato le fattispecie rispetto a quelle indicate nella direttiva europea. Ciò, scrivono gli autori, «se da un lato può apparire "normale", considerando la specifica natura dei due strumenti normativi (e la loro relazione), dall'altro contrasta con la consuetudine, poiché, non di rado, il legislatore tende ad allinearsi alle disposizioni comunitarie senza discostarsi in maniera rilevante (laddove non le ricalchi perfettamente). In questo caso, invece, al di là di profili sanzionatori non trascurabili, il decreto prevede la possibilità del riconoscimento di una sorta di "attribuzione reputazionale" a enti che, pur non obbligati agli adempimenti di sustainability disclosure (dunque, imprese non di interesse pubblico né di grandi dimensioni), predispongono una dichiarazione non finanziaria conforme alle sue disposizioni».

[FNC, Documento Disclosure di sostenibilità, 15 febbraio 2017](#)
[D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254](#)
[Direttiva 2014/95/UE](#)

Imprese Start Up Registro delle imprese

Controlli su Start Up e PMI innovative uniformati dal MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso il 14 febbraio 2017, la [Circolare n. 3696/C](#) al fine di individuare i controlli che la legge rimette agli Uffici del Registro delle Imprese, in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle Start Up e alle PMI innovative (verifiche preventive) e durante la vigenza dello status speciale di Start Up innovativa e PMI innovativa (verifiche dinamiche). Le indicazioni si riferiscono tanto alle imprese costituite per atto pubblico che tramite la nuova procedura telematica.

Sia per le Start Up che per le PMI, gli Uffici devono innanzitutto **verificare** gli elementi genetici perfezionanti la fattispecie (requisiti), la cui assenza esclude l'esistenza ontologica della Start Up. Solo a seguire dovranno essere controllati gli elementi che devono essere "comunicati" dalla società ai fini dell'iscrizione della stessa in sezione speciale (il primo controllo deve necessariamente precedere il secondo in quanto ad esso propedeutico). All'interno della Circolare sono riportati gli esatti requisiti da verificare sia in relazione alle Start Up che alle PMI.

Per le Start Up, la **prima verifica** da effettuare è quella della perdita fisiologica dei requisiti per decorso del termine massimo fissato dalla norma. In entrambi i casi, sia per le Start Up che per le PMI, dovranno essere effettuati i controlli relativi alla dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti. Per le PMI è prevista "la verifica annuale della esistenza di una certificazione di bilancio, che a regime, cioè una volta iscritta la PMI in sezione speciale – specifica la Circolare - diventa una certificazione legale, soggetta cioè a tutti i requisiti previsti dal richiamato [D.Lgs. n. 39/2010](#), sia in tema di nomina del revisore, che di approvazione da parte dell'assemblea della relazione di revisione, in uno con il bilancio e di deposito della stessa contestualmente al bilancio stesso.

[MISE, Circolare 14 febbraio 2017, n. 3696](#)
[D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39](#)

XBRL **Bilancio d'esercizio** **Bilancio approvazione e deposito** **CNDCEC**

On-line la Guida ai bilanci 2017

È online la **Guida ai Bilanci del 2017**, a cura dell'Osservatorio permanente del sistema camerale e del **Consiglio Nazionale dei Commercialisti**. Lo ricorda lo stesso Consiglio Nazionale con l'**Informativa n.12/2017**, pubblicata il 23 febbraio. In essa, da quest'anno, è presente anche il **bilancio in formato XBRL** per le micro-imprese, con i corrispondenti schemi quantitativi. «*Si tratta – illustra l'informativa – di un'importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro paese*».

Va ricordato che dal 2010 per il **deposito dei bilanci per le società di capitali e cooperative**, relativamente agli aspetti legati all'obbligo di redazione del prospetto contabile, va utilizzato il formato XBRL previsto con [D.P.C.M. 10 dicembre 2008](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008).

“Lo standard informatico non pone alcun vincolo sui valori da inserire – ha specificato il CNDCEC in una nota – sono da rispettare i soli vincoli dettati dal codice civile. La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è pertanto la versione “2016-11-14”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia”.

Il CNDCEC ricorda inoltre che la nuova **tassonomia** è caratterizzata da diverse novità, la principale delle quali riguarda l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi.

[CNDCEC, Informativa 21 febbraio 2017, n. 12](#)

[CNDCEC, Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro imprese anno 2017](#)

[D.P.C.M. 10 dicembre 2008](#)

ADEMPIMENTI

IVA

Comunicazione dati IVA

Modello IVA

Al 16 marzo primo appuntamento con il saldo annuale IVA

Il **16 marzo 2017** è il primo termine utile per il pagamento del saldo IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'anno 2016.

L'importo da versare viene determinato nella **dichiarazione IVA 2017** nel Quadro VL e si ottiene per differenza tra IVA a debito sulle vendite e IVA a debito sugli acquisti, tenendo conto dei versamenti effettuati con le liquidazioni periodiche, degli eventuali crediti di anni precedenti o crediti d'imposta utilizzati.

Il **saldo dovuto** è riportato nel rigo **VL 38** ed è determinato sottraendo al dato indicato al rigo VL32 i crediti eventualmente utilizzati (VL34 + VL35) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (VL36):

VL32 totale IVA a debito -
(VL34 crediti d'imposta + VL35 credito ricevuta a seguito della cessione effettuata dalle società di gestione del risparmio)+
VL 36 interessi trimestrali dovuti

L'importo è dovuto se supera i 10,33 euro (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Modalità di pagamento

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s.

Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca

Tel. 0583.70.99.36 (n°2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: segreteria@studio92.info

Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU)

Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467

Come di consueto anche per quest'anno l'importo potrà essere versato dai contribuenti, secondo le seguenti modalità:

- **in unica soluzione:** entro il 16 marzo 2016 senza alcuna penalizzazione oppure, entro il 16 aprile, 16 maggio, 30 giugno o 30 luglio 2017, con una maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese;
- **in maniera rateale** ([art. 20](#) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) alle seguenti scadenze:
 - dal 16/03 in un massimo di 9 rate;
 - dal 16/04 con maggiorazione dello 0,4% con un massimo di 8 rate;
 - dal 16/05 con maggiorazione dello 0,4% con un massimo di 7 rate;
 - dal 30/06 con maggiorazione dello 0,4% con un massimo di 6 rate;
 - dal 30/07 con doppia maggiorazione dello 0,4% con un massimo di 5 rate.

Il pagamento deve avvenire con il modello F24, che deve essere spedito telematicamente direttamente dal contribuente o tramite intermediario, utilizzando il **codice tributo 6099** sia per i contribuenti mensili, sia per i contribuenti trimestrali.

Si dovrà dunque indicare nella sezione ERARIO:

1. il codice tributo 6099;
2. la rateizzazione nella forma 0101 nel caso di unica rata, 0105, 0205 ecc. nel caso di 5 rate, e così via;
3. l'anno di riferimento;
4. l'importo a debito.

genitore, tutore o curatore fallimentare				codice identificativo	
SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6099	0101	2016	1.000,00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
TOTALE A				1.000,00 B	
					+ SALDO (A-B)
					1.000,00

codice ufficio codice atto

SEZIONE INPS

Si ricorda che l'importo può essere compensato con eventuali crediti a disposizione del contribuente.

Attenzione: il pagamento non può essere effettuato oltre le scadenze fissate per il versamento delle imposte.

Infatti, dopo le date del 30 giugno e del 30 luglio per il pagamento bisogna ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

GUIDE OPERATIVE

[Legge di Bilancio 2017](#)
[Nuova Sabatini](#)**Sabatini ter: modalità e termini di presentazione delle domande**
di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

Con la [Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036](#), il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. "**Sabatini ter**").

In cosa consiste l'agevolazione

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi 52-57, [Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)), ha previsto:

1. **la proroga fino al 31 dicembre 2018** del termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
2. il rifinanziamento della misura per complessivi **560 milioni**;
3. l'introduzione di una riserva, pari al **20%** dello stanziamento fissato, finalizzata alla concessione di finanziamenti per l'acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
4. la maggiorazione del contributo pari al **30%** rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per gli investimenti ordinari.

Come funziona l'agevolazione

Nel dettaglio, la disciplina della misura prevede il seguente funzionamento:

1. Cassa Depositi e Prstiti ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti all'Addendum alla Convenzioni Mise-Abi-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura;

2. I predetti finanziamenti possono essere concessi dai menzionati istituti anche mediante l'utilizzo di una provvista alternativa;
3. Il MISE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari di cui ai punti precedenti, in relazione agli investimenti realizzati. Tale contributo, nel caso di investimenti ordinari, è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni;
4. Le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell'ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:

1. siano **regolarmente costituite** ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
2. siano nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, e quindi non abbiano in corso una procedura di liquidazione volontaria e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
3. non rientrino tra i soggetti che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
4. non si trovino in condizioni tali da risultare "imprese in difficoltà".

Possono, presentare domanda di agevolazione anche le **imprese estere**, con sede in uno Stato membro e che alla data di presentazione della domanda non hanno una sede operativa in Italia a condizione che provvedano ad aprire tale sede operativa entro il termine massimo consentito per l'ultimazione dell'investimento ed attestarne l'avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

Spese ammissibili

Le **spese ammissibili**, riguardano l'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali oggetto di investimenti, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Tali beni devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità produttiva dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

Infatti, qualora la PMI intendesse effettuare investimenti riferiti a più unità produttive, dovrà presentare per ogni unità produttiva una diversa domanda di agevolazione.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- per singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'IVA;
- per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;
- relative a terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere; sono altresì esclusi "immobilizzazioni in corso e acconti";
- per scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
- per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
- per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
- relative a commesse interne;
- relative a beni usati o rigenerati;
- per materiali di consumo;
- di funzionamento;
- relative a imposte e tasse;
- relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
- relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
- per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere.

Gli investimenti devono essere **avviati** successivamente alla data di trasmissione, a mezzo posta certificata, della domanda di accesso alle agevolazioni. Per avvio degli investimenti s'intende:

1. la data di inizio dei lavori di costruzione relativi agli investimenti,
2. oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibili gli investimenti.

Agevolazione concedibile

L'agevolazione sarà concessa **alla PMI** nella forma di un **contributo in conto impianti** il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;

- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura
- dei rifiuti.

Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.

Per i settori **agricolo, forestale e zone rurali**, le agevolazioni saranno concesse nel rispetto delle intensità di aiuto massime così stabilite:

- 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE- 25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
- 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

Per il **settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50 % della spesa totale ammissibile.

Per i **settori non ricompresi tra i precedenti**, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:

- ✓ il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- ✓ il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di agevolazione, deve essere:

1. **redatta** secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 alla circolare;
2. **sottoscritta**, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale;
3. **presentata in bollo** tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca;
4. **compilata** dall'impresa in **formato elettronico**;
5. **inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.

Attenzione: l'elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nei siti internet del Ministero: www.mise.gov.it e di ABI: www.abi.it. L'elenco delle banche/intermediari finanziari che abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione, come ivi definito, è pubblicato sul sito internet di CDP: www.cdp.it, di volta in volta aggiornato.

I **documenti da allegare alla domanda** di agevolazione sono i seguenti:

1. copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa,;
2. prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata;
3. le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro.

I modelli sono disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito www.mise.gov.it.

Costituiscono:

1. **motivo di irricevibilità** della domanda, il mancato utilizzo degli schemi che il ministero ha reso disponibili, o l'invio con modalità diverse da quelle indicate;
2. **motivo di non procedibilità**, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste. In tal caso la banca/intermediario può chiedere integrazioni, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda, che dovranno essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda.

Una volta ricevuta la domanda di agevolazione dell'impresa e i relativi allegati, la banca/intermediario finanziario, ne verifica la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.

In effetti la circolare non ha invece stabilito la data da cui decorre il termine iniziale per la presentazione delle domande demandandone la fissazione, ad un successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, di prossima emanazione.

E' previsto che le disposizioni si applicheranno anche alle domande relative al contributo per gli investimenti ordinari, il cui sportello agevolativo è aperto dallo scorso 2 gennaio 2017, come stabilito dal decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese [n. 7814 del 22 dicembre 2016](#). Pertanto, in riferimento alle domande presentate precedentemente al termine fissato dal suddetto provvedimento direttoriale, dovrà considerarsi la fase a cui saranno giunti i relativi procedimenti.

Attenzione: le PMI, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunicherà la chiusura dello sportello della presentazione delle domande mediante avviso pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le richieste di prenotazione pervenute al Ministero successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili e nelle more della chiusura dello sportello, che non possono quindi essere soddisfatte, acquisiscono priorità di prenotazione rispetto alla eventuale riapertura dello sportello.